SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO CONTO TERZI PER PRESTAZIONI DI RICERCA/CONSULENZA*

CONTRATTO

TRA

	Società					nittente")	con	sede	legale
	resentante		-	IVA, ilità di	111	persona	del	suo	legale
E									
sede dell'a l'Amı	legale in Siena, v art.16, comma d ministrazione, la	via Banchi di S 4 dello Statu a Finanza e	Sotto 55, C uto e in la Conta	Studi di Siena (di .F. 80002070524 - attuazione dell'a abilità - dal Dii prizzato alla firma d	P.I. 002 rt. 30, rettore	273530527, comma 3 del Dipar	rappres del Re	sentato - egolame	ai sensi nto per

PREMESSO

- Che......(breve riferimento ai reciproci interessi delle parti in relazione all'oggetto del presente contratto);
- che esistono presso il Dipartimento le competenze specifiche e le strutture più adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
- che l'attività oggetto del presente contratto non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Università;
- che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali dell'Università; Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART.2 - OGGETTO

Il Committente affida al Dipartimento, che accetta, l'esecuzione della ricerca/programma di ricerca concernente....(descrizione e riferimento ad eventuale allegato tecnico).

ART.3 - PROGRAMMA DI RICERCA

Il programma di ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell'Allegato tecnico, nel quale vengono riportati anche gli obiettivi finali.

Eventuale: L'attività oggetto del contratto si articolerà per obiettivi/fasi (descritti nell'allegato tecnico) ed al raggiungimento di ciascun obiettivo il Dipartimento redigerà una relazione/rapporto tecnico. Al termine della ricerca sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività/sui risultati raggiunti.

ART.4 - DURATA

Il presente contratto avrà la durata di......decorrente/i dalla data di stipula.

ART.5 - RESPONSABILI

Il Dipartimento designa quale responsabile scientifico dell'attività di ricerca il Prof...... Il Committente designa quale proprio referente

ART.6 - CORRISPETTIVO

Quale corrispettivo dell'attività commissionata, il Committente si impegna a versare al Dipartimento l'importo di euro......più IVA nella misura di legge.

Il pagamento verrà effettuato dal Committente con le seguenti modalità:.....

(Quando il Committente è un ente privato) Il pagamento verrà effettuato dal Committente dietro presentazione di fattura proforma a cui seguirà regolare fattura quietanzata, mediante versamenti presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Codice IBAN IT16U0103014217000063269552.

(Quando il Committente è un ente pubblico) Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica PA (indicazione del codice univoco ufficio, eventuale CIG/CUP o altro dato ritenuto essenziale dal Committente, onde evitare successivo rifiuto della fattura) a cui seguirà il versamento da effettuarsi tramite giroconto sul conto di contabilità speciale IT 4500100003245318300038125.

ART.7 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Dipartimento, nell'ambito del presente contratto e per esigenze specifiche, potrà avvalersi di collaborazioni esterne di natura professionale che saranno attivate e gestite in conformità ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Siena.

ART.8 - RISERVATEZZA

Il Dipartimento e lo staff coinvolto e il Committente sono obbligati a rispettare le condizioni di non rivalità e riservatezza. I Rappresentanti del Dipartimento e del Committente dovranno assicurare che tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dello svolgimento del Programma di Ricerca, non verranno rivelate a parti terze, nel periodo di vigenza del Contratto (se il committente richiede un'estensione ulteriore, questa non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto).

Ciascuna delle Parti manterrà come confidenziali i dati, le informazioni, i progetti e tutto il materiale di proprietà della Parte stessa (nell'insieme "Informazioni Confidenziali") e non utilizzerà le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte se non per scopi legati all'oggetto del presente accordo.

Tuttavia, non verrà applicato nessun obbligo di riservatezza e di non utilizzo alle informazioni per le quali potrà essere dimostrato con prove scritte: (I) che, al momento della prima divulgazione, erano già in possesso della Parte ricevente, o (II) che erano già di pubblico dominio al momento in cui vengono divulgate, non a causa della Parte ricevente, o (III) che sono state ricevute da una parte terza che non le ha acquisite direttamente o indirettamente dalle Parti, o (IV) che sono state sviluppate dalla Parte ricevente senza riferimenti alle Informazioni Confidenziali della Parte che le ha rese pubbliche.

ART.9 - RESPONSABILITA' E RISCHI

Il Committente è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale del Dipartimento impiegato nell'attività di ricerca in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili ad una condotta colpevole dello stesso Committente.

Il Dipartimento provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente contratto.

Il Committente provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell'ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nelle strutture del Dipartimento. In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, il Committente e il Dipartimento provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per la parte di loro competenza.

ART.10 - PROPRIETA' DEI RISULTATI E LORO PUBBLICAZIONE

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati, le invenzioni, il know-how, gli eventuali dati o informazioni, brevettabili o meno, ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca relative al presente Contratto saranno di titolarità del contraente che ha prodotto tali risultati.

In caso di partecipazione congiunta ai risultati, saranno definiti Contratti di contitolarità sulla base dei rispettivi contributi all'attività inventiva.

Il Committente avrà il diritto di prelazione all'acquisizione dei risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale di loro interesse provenienti dalle attività svolte dal Dipartimento nell'ambito del presente Contratto.

Il corrispettivo per la cessione dei risultati sarà stabilito in base al mercato potenziale e sulla base di specifici accordi, legati alla rilevanza dei risultati ed alla loro applicabilità industriale e commerciale.

Il Dipartimento e il Committente potranno liberamente utilizzare esclusivamente per propri scopi interni le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto; in ogni caso, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto da parte del Committente del nome e/o del logo dell'Università degli Studi di Siena per scopi pubblicitari.

Al fine di non precludere la protezione dei risultati brevettabili e di consentire il deposito di eventuali domande di brevetto nazionale e internazionale, qualora una delle parti intenda procedere ad una qualsivoglia pubblicazione/divulgazione scientifica concernente i risultati della ricerca oggetto del presente Contratto, dovrà darne comunicazione scritta alla controparte, al fine di ottenere il preventivo consenso scritto di quest'ultima alla pubblicazione medesima. Qualora la risposta non giunga entro 30 giorni, l'autorizzazione si intenderà concessa.

Nelle pubblicazioni e riproduzione degli elaborati dovrà in ogni caso comparire l'indicazione che si tratta di uno studio compiuto in collaborazione tra il Dipartimento e il Committente.

Decorsi tre anni dalla stipula, le parti potranno comunque pubblicare o divulgare i risultati ottenuti nell'ambito del presente contratto anche in assenza di autorizzazione della controparte.

OPPURE

Tutti i risultati parziali e finali direttamente derivanti dal presente contratto saranno di esclusiva proprietà del committente che potrà liberamente utilizzarli, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università degli Studi di Siena per scopi pubblicitari.

Titolare dei diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento di Brevetti ottenuti dall'attività oggetto del presente contratto è il committente, che potrà chiedere la protezione brevettuale nei Paesi e con le modalità che riterrà più opportune, fatto salvo il diritto morale riconosciuto agli inventori.

Il Dipartimento potrà utilizzare esclusivamente per propri scopi interni di ricerca le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto; qualora il Dipartimento intenda procedere ad una qualsivoglia pubblicazione/divulgazione scientifica concernente i risultati della ricerca oggetto del presente Contratto, dovrà darne comunicazione scritta al committente al fine di ottenerne il preventivo consenso scritto che non sarà ragionevolmente negato e sarà legato a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

ART.11 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare il contratto previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte con messaggio di posta elettronica certificata.

ART.12 - RECESSO

Il Committente ed il Dipartimento possono recedere dal presente contratto, con preavviso di almeno....(indicare un congro termine), mediante comunicazione da trasmettere con messaggio di posta elettronica certificata.

In caso di recesso a norma del comma precedente, il Committente corrisponderà al Dipartimento l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso (in questo caso si potrebbe concordare con il contraente una clausola che, in conformità a quanto disposto dall'art.1671 del c.c., in caso di recesso del committente, preveda la

corresponsione al dipartimento di un ulteriore importo quale indennizzo per il recesso, importo che può anche essere predeterminato forfettariamente in una percentuale del corrispettivo complessivo previsto dal contratto).

ART.13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 e s.m.i., il Committente presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART.14 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente il foro di Siena.

ART.15 – ONERI FISCALI

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a carico della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvederà il Committente che darà comunicazione di avvenuto versamento al Dipartimento.

Luogo, data della firma digitale Il COMMITTENTE Il Legale Rappresentante Siena, data della firma digitale DIPARTIMENTO DI......Il Direttore

Specificamente approvate le pattuizioni di cui agli artt. 8 (riservatezza), 9 (responsabilità e rischi), 10 (proprietà dei risultati e loro pubblicazione), 11(risoluzione per inadempimento), 12 (recesso), 13 (trattamento dei dati personali)

II COMMITTENTE
II Legale Rappresentante

DIPARTIMENTO DI......Il Direttore

*N.B. In caso di convenzioni stipulate con enti pubblici va inserita nel testo la seguente clausola:

"Art..... Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Dipartimento assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L.136/2010 e s.m.i., impegnandosi, altresì, a dare immediata comunicazione al Committente e alla competente prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria"